

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Art. 39

(Modifiche all' articolo 4 della legge regionale 22/2006)

1. All' articolo 4 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole << avente finalità turistico-ricreativa, >> sono inserite le seguenti: << ivi compresa quella sanzionatoria, anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell' articolo 28 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), >>;

b) al comma 1 bis dopo le parole << a decorrere dall'1 gennaio 2017 >> sono inserite le seguenti: << e possono comprendere anche interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi >>;

c) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole << alla raccolta e alla gestione dei >> sono aggiunte le seguenti: << materiali naturali e dei >>, nonché dopo le parole << ; resta altresì inteso che la raccolta e la gestione dei >> sono aggiunte le seguenti: << materiali naturali e dei >>.